



Città di Camerino

(Provincia di Macerata)

Cod. ISTAT 43007

COPIA CONFORME

DELIBERAZIONE DEL *CONSIGLIO COMUNALE* NUMERO 40 DEL 17-09-2020

OGGETTO:
IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (NUOVA IMU) - DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2020

L'anno duemilaventi, il giorno diciassette del mese di settembre alle ore 21:00, in seguito a convocazione disposta nei modi di legge, si è riunito in videoconferenza per emergenza covid-19, ai sensi dell'Ordinanza del Sindaco n. 39 del 31/03/2020, il Consiglio Comunale, sessione Ordinaria in Prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti "P" e assenti "A" i consiglieri:

Sborgia Sandro	P	Marassi Luca	P
Ortenzi Anna	P	Ortolani Maria Giulia	P
Jajani Lucia	P	Pasqui Gianluca	P
Fanelli Marco	P	Nalli Antonella	P
Sfascia Stefano	P	Lucarelli Roberto	P
Pennesi Riccardo	P	Falcioni Stefano	P
Sartori Giovanna	P		

Assegnati n. 13 In carica 13 Assenti n. 0 Presenti n. 13

Assiste in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO GENERALE Dr.ssa Alessandra Secondari

Assume la presidenza il Dr. Sandro Sborgia nella sua qualità di SINDACO.

Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori:

Pennesi Riccardo
Ortolani Maria Giulia
Lucarelli Roberto

La discussione relativa alle deliberazioni n. 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41 e 42 è riportata nella deliberazione n. 34.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*.

CONSIDERATO, pertanto, che, a decorrere dall'anno 2020, le disposizioni che disciplinavano IMU e TASI, quali componenti della IUC, istituita con la L. n. 147/2013, sono state abrogate e che l'IMU è oggi disciplinata dalla L. n. 160/2019.

RICHIAMATI interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la nuova disciplina dell'IMU.

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D. Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente o indirettamente richiamate dalla L. n. 160/2019.

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

DATO ATTO che l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

RILEVATO che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della L. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

RILEVATO, nel dettaglio, che sono assimilate alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

RITENUTO opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

RITENUTO inoltre ai sensi dell'art. 1, comma 777, lettera e), della L. n. 160/2019, prevedendo pertanto l'esenzione dal pagamento dell'Imposta dei terreni ed i fabbricati dati in comodato gratuito registrato al Comune di Camerino esclusivamente per l'esercizio dei rispettivi scopi istituzionali o statutari;

RITENUTO inoltre di confermare l'azzeramento dell'aliquota per gli immobili merce (fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita) come già previsto per l'annualità 2019 fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

RITENUTO voler azzerare l'aliquota per gli immobili abitativi (ad esclusione delle categorie A1-A8 - A9) e relative pertinenze adibiti a dimora abituale post sisma dai nuclei sfollati che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Camerino negli immobili adibiti ad abitazione principale alla data sisma divenuti successivamente

inagibili/inutilizzabili **limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:**

- il soggetto non deve percepire CAS;
- il soggetto deve aver mantenuto la residenza nel Comune di Camerino nell'immobile adibito ad abitazione principale alla data sisma e divenuto successivamente inagibile o inutilizzabile causa sisma;
- il proprietario dell'immobile oggetto del beneficio deve coincidere con il soggetto proprietario e titolare dell'esenzione IMU per abitazione principale nel Comune di Camerino alla data del sisma;
- il beneficio può essere esteso al coniuge;
- il beneficio riguarda un'unica abitazione (ad esclusione della categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 - C6 - C7) adibita dal soggetto a dimora abituale post sisma; nel caso di estensione del beneficio al coniuge, l'azzeramento riguarda comunque una sola abitazione;
- per accedere al beneficio deve essere presentata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti entro il 30 novembre 2020, **a pena di decadenza;**
- tutte le domande pervenute saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi preposti;

RICHIAMATO, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della L. n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 758, della L. n. 160/2019, stabilisce che sono esenti dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

CONSIDERATO che il comma 760, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla

legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

CONSIDERATO, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della L. n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

RICHIAMATO, altresì, l'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile alla nuova IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della L. n. 160/2019.

RICHIAMATI i seguenti commi dell'art. 1, L. n. 160/2019:

- il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze, nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale;
- il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i comuni solo di ridurla fino all'azzeramento;

- il comma 751, che fissa l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, nonché stabilisce che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;
- il comma 752, che consente ai comuni di modificare, mediante deliberazione del Consiglio comunale, l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;
- il comma 753, che fissa, per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, con possibilità, mediante deliberazione del Consiglio comunale, di aumento sino all'1,06 per cento o di diminuzione fino al limite dello 0,76 per cento, riservata allo Stato;
- il comma 754, il quale stabilisce che, per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento, mediante deliberazione del Consiglio comunale.

PRESO ATTO inoltre che non è applicabile per il Comune di Camerino l'incremento di aliquota per extra-gettito TASI (maggiorazione dello 0,8 per mille) previsto ai sensi del comma 755 che consentiva l'applicazione di un'aliquota massima pari all'1,14% in quanto l'Ente non ha applicato tale maggiorazione per le annualità d'imposta 2015 e successive sino al 2019;

TENUTO CONTO che l'art. 1, comma 169, della Legge 27.12.2006 n. 296 (Legge Finanziaria 2007) recita testualmente: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”*;

CONSIDERATO CHE:

- l'art. 106 comma 3-bis del D.L. 34/2020 “Decreto Rilancio”, convertito con la legge 77/2020, che ha differito al 30 settembre 2020 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020/2022 degli enti locali;
- l'art. 138, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della legge n. 160/2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020;
- si rende pertanto ora applicabile il regime di approvazione ordinaria di cui al citato art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VERIFICATO che l'art. 8, comma 7, del D.Lgs. n. 23 del 14.03.2011, ha individuato il Consiglio Comunale quale organo competente all'approvazione delle aliquote IMU, da adottare entro il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;

VISTO il comma 756 il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che il comma 3-bis, dell'art. 106 del dl 34/2020, introdotto nella fase di conversione in legge del decreto, prevede, per il solo anno 2020, lo slittamento dei termini di cui all'art. 1, comma 767 della Legge 160/2019 per l'invio delle delibere al MEF, attraverso il Portale del Federalismo fiscale e più precisamente lo slittamento al 31 ottobre del termine del 14 ottobre ordinariamente previsto per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni e lo slittamento al 16 novembre del termine del 28 ottobre entro il quale il MEF pubblica gli atti ai fini dell'efficacia;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro i termini di cui sopra si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATE le esigenze finanziarie dell'Ente per l'anno 2020;

RITENUTO, per quanto sopra, allo scopo di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio, di approvare le aliquote del tributo come segue:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00

6 PER MILLE

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 applicando la detrazione di euro 200,00

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, genitori-figli, (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2021*) la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2021*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

1 PER MILLE:

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

0 PER MILLE:

- beni merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- immobili dimora post sisma nuclei sfollati: immobili abitativi (ad esclusione delle categorie A1-A8 - A9) e relative pertinenze adibiti a dimora abituale post sisma dai nuclei sfollati che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Camerino negli immobili adibiti ad abitazione principale alla data sisma divenuti successivamente inagibili/inutilizzabili **limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:**

- il soggetto non deve percepire CAS;
- il soggetto deve aver mantenuto la residenza nel Comune di Camerino nell'immobile adibito ad abitazione principale alla data sisma e divenuto successivamente inagibile o inutilizzabile causa sisma;
- il proprietario dell'immobile oggetto del beneficio deve coincidere con il soggetto proprietario e titolare dell'esenzione IMU per abitazione principale nel Comune di Camerino alla data del sisma;
- il beneficio può essere esteso al coniuge;
- il beneficio riguarda un'unica abitazione (ad esclusione delle categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) adibita dal soggetto a dimora abituale post sisma; nel caso di estensione del beneficio al coniuge, l'azzeramento riguarda comunque una sola abitazione;
- per accedere al beneficio deve essere presentata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti entro il 30 novembre 2020, **a pena di decadenza;**
- tutte le domande pervenute saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi preposti;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificata, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione prevista dal Comune di Camerino);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- terreni agricoli;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;
- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;

- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- i terreni ed i fabbricati dati in comodato gratuito registrato al Comune di Camerino, destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali (esenzione prevista in Regolamento);

VISTO il regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria (nuova IMU), approvato in data odierna con deliberazione del Consiglio comunale n. 38;

RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2020, esclusivamente in via telematica, entro i termini di legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

VISTO l'articolo 42 "Attribuzioni dei consigli" del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Settore 2[^] - Bilancio – Programmazione – Tributi – Economato – Risorse Umane, dott. Giuliano Barboni, espressi in merito alla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione ai sensi degli artt. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1, del T.U.E.L. n. 267/2000.

Eseguita la votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 13
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)

DELIBERA

1) di approvare la premessa come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2) di approvare le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2020 come segue:

6 PER MILLE:

- abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) applicando la detrazione di euro 200,00

6 PER MILLE

- alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse

finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 applicando la detrazione di euro 200,00

7,6 PER MILLE:

- nel caso di fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili (la base imponibile è ridotta della metà);

9,5 PER MILLE:

- nel caso di abitazioni (escluse le pertinenze) concesse in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 1° grado di parentela, genitori-figli, (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2021*) la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

- nel caso di abitazioni e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) concesse in locazione con contratto registrato e a condizione che il conduttore sia residente nell'abitazione acquisita in locazione (*con presentazione di apposita comunicazione presso l'ufficio tributi entro il 30.06.2021*); la predetta aliquota si applica per il periodo di effettiva sussistenza della condizione agevolativa;

1 PER MILLE:

- fabbricati rurali ad uso strumentale;

0 PER MILLE:

- beni merce: fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fino a quando permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;

- immobili dimora post sisma nuclei sfollati: immobili abitativi (ad esclusione delle categorie A1-A8 - A9) e relative pertinenze adibiti a dimora abituale post sisma dai nuclei sfollati che hanno mantenuto la residenza nel Comune di Camerino negli immobili adibiti ad abitazione principale alla data sisma divenuti successivamente inagibili/inutilizzabili **limitatamente al periodo in cui sussistono le seguenti condizioni:**

- il soggetto non deve percepire CAS;
- il soggetto deve aver mantenuto la residenza nel Comune di Camerino nell'immobile adibito ad abitazione principale alla data sisma e divenuto successivamente inagibile o inutilizzabile causa sisma;
- il proprietario dell'immobile oggetto del beneficio deve coincidere con il soggetto proprietario e titolare dell'esenzione IMU per abitazione principale nel Comune di Camerino alla data del sisma;
- il beneficio può essere esteso al coniuge;
- il beneficio riguarda un'unica abitazione (ad esclusione delle categorie A1 - A8 - A9) e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7) adibita dal soggetto a dimora abituale post sisma; nel caso di estensione del beneficio al coniuge, l'azzeramento riguarda comunque una sola abitazione;
- per accedere al beneficio deve essere presentata dichiarazione del possesso di tutti i requisiti entro il 30 novembre 2020, **a pena di decadenza;**

- tutte le domande pervenute saranno oggetto di controllo e verifica da parte degli organi preposti;

10,6 PER MILLE:

- per gli immobili individuati nelle categorie catastali (A/10, C/1, C/3, D);
- per le aree fabbricabili;
- per tutte le altre tipologie di immobili;

ESCLUSIONI ED ESENZIONI:

- abitazione principale e relative pertinenze (una pertinenza per ciascuna delle categorie catastali C2 – C6 – C7), escluse categorie catastali A/1, A/8 e A/9, come di seguito indicate:
 - abitazione principale e relative pertinenze (unica dimora abituale e residenza anagrafica) del soggetto passivo e del suo nucleo familiare;
 - abitazione principale e relative pertinenze posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e certificata, a condizione che la stessa non risulti locata (assimilazione prevista dal Comune di Camerino);
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
 - i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
 - la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
 - un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- terreni agricoli;
- gli immobili posseduti dallo Stato, dai comuni, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle regioni, dalle province, dalle comunità montane, dai consorzi fra detti enti, dagli enti del Servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
- i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
- i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;
- i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione, e le loro pertinenze;

- i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato tra la Santa Sede e l'Italia, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con la legge 27 maggio 1929, n. 810;
- i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
- gli immobili posseduti e utilizzati dai soggetti di cui alla lettera i) del comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali delle attività previste nella medesima lettera i); si applicano, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 91-bis del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, nonché il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200.
- i terreni ed i fabbricati dati in comodato gratuito registrato al Comune di Camerino, destinati esclusivamente all'esercizio dei propri compiti istituzionali (esenzione prevista in Regolamento);

3) di dare atto che le aliquote di cui alla presente deliberazione applicate da questo Comune entrano in vigore dal periodo di imposta 2020;

4) RITENUTO di trasmettere la presente deliberazione di approvazione delle aliquote IMU 2020, esclusivamente in via telematica, entro i termini previsti dalla Legge mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui al D. Lgs. 360/1998;

Inoltre, stante la necessità e l'urgenza, con altra votazione per appello nominale che dà il seguente risultato:

consiglieri presenti	n. 13
voti favorevoli	n. 9
voti contrari	n. 4 (Pasqui, Nalli, Lucarelli, Falcioni)

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.lgs. 267/2000.

Pareri sulla proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000:

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' TECNICA

Data: 17-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

PARERE: in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE

Data: 17-09-2020

Il Responsabile del servizio
F.to Dr. Giuliano Barboni

Letto, approvato e sottoscritto

Il SINDACO
GENERALE
F.to Dr. Sandro Sborgia

Il
SECRETARIO
F.to Dr.ssa Alessandra Secondari

Certificato di pubblicazione

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, in data odierna, all'Albo Pretorio on line del Comune per quindici giorni consecutivi.

Camerino, 09-10-20

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili

Per copia conforme all'originale
Camerino, 09-10-20

Il funzionario delegato
Dr. Francesco Maria Aquili

Certificato di esecutività

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 17-09-2020 essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D.Lgs. 267/2000.

Il Responsabile del Settore 1
F.to Dr. Francesco Maria Aquili